



OGGETTO: Presa d'atto sentenza Tribunale di Torre Annunziata n.3339/2012 su ricorso SUD  
RG n.1290/2012, promosso da GIORDANO Matteo c/o ASL NA3 Sud.

ASL NA3 SUD Direzione Generale
07 SET 2012
BASERVENUTO

**IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA DI BASE  
E RESPONSABILE UFFICIO A.L.P.I.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore della UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Ufficio A.L.P.I. aziendale e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal Direttore UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Responsabile Ufficio A.L.P.I. a mezzo di sottoscrizione della presente.

**PREMESSO:**

- Che con nota prot. n.1889/AALL del 02.7.'12 ad oggetto "**Trasmissione sentenza Tribunale di Torre Annunziata n.3339/2012 su ricorso RG n.1290/2012 promosso da GIORDANO Matteo c/o ASL NA3 Sud.**" il Responsabile Servizio AA.LL. trasmetteva alla UOC GRU la predetta sentenza, trasmessa successivamente dal Servizio GRU a questa UOC con nota prot. n.8906 del 31.7.'12, allegati entrambi alla presente quali atti integranti e sostanziali del presente atto; che i suddetti medesimi atti venivano acquisiti al Protocollo della UOC Assistenza Sanitaria di Base e Ufficio A.L.P.I. in data 03.9.'12 al n.2513/CS;

**RILEVATO:**

- Che il Dr. GIORDANO Matteo chiedeva di essere autorizzato all'effettuazione dell'attività intramoenia presso il proprio studio nella disciplina di ostetricia e ginecologia;
- Altresì, che con deliberazione aziendale ASL NA3 Sud n.376 del 02.03.'11 il Commissario Straordinario della ASL NA3 Sud, sulla base della istruttoria dell'Ufficio A.L.P.I. aziendale e della Commissione Paritetica, non accoglieva la richiesta del precitato Sanitario;

**NOTA:**

La sentenza n.3339/2012 su RG n.1290/2012 del Giudice del Lavoro Dr.ssa Matilde DELL'ERARIO, del Tribunale di Torre Annunziata, che in data 05.6.'12 così provvedeva "**accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di Giordano Matteo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di ostetricia e ginecologia;**"


**RITENUTO:**

- Di dover prendere atto della summenzionata sentenza n.3339/2012 e per l'effetto del riconosciuto diritto al Dr. GIORDANO Matteo a poter erogare l'attività libero professionale intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di ostetricia e ginecologia.

**PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

- Di dover prendere atto della summenzionata sentenza n.3339/2012 su RG n.1290/2012 del Giudice del Lavoro Dr.ssa Matilde DELL'ERARIO, del Tribunale di Torre Annunziata, che in data 05.6.'12 così provvedeva "**accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di Giordano Matteo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di ostetricia e ginecologia;**", e del riconosciuto diritto al Dr. Giordano Matteo a poter erogare l'attività libero professionale intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di ostetricia e ginecologia.

**Il Direttore UOC Serv. Ass. Sanit. di Base  
e Responsabile Ufficio A.L.P.I.  
Dr.ssa Antonietta SICILIANO**




## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto delle dichiarazioni di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Direttore UOC Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Responsabile A.L.P.I., nonché delle dichiarazioni di legittimità tecnica e amministrativa rese dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede e sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo

### DELIBERA

- Di prendere atto della summenzionata sentenza n.3339/2012 su RG n.1290/2012 del Giudice del Lavoro Dr.ssa Matilde DELL'ERARIO, del Tribunale di Torre Annunziata, che in data 05.6.'12 così provvedeva "*accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di Giordano Matteo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di ostetricia e ginecologia;*", e del riconosciuto diritto al Dr. GIORDANO Matteo a poter erogare l'attività libero professionale intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di ostetricia e ginecologia;
- Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- Il Direttore UOC Servizio Assistenza di Base e Ufficio A.L.P.I., sarà responsabile in via esclusiva dell'esecuzione della presente deliberazione, curandone tutti i consequenziali adempimenti.

 Direttore Sanitario Aziendale  
Dr. Giuseppe RUSSO

II DIRETTORE GENERALE  
Dr. Maurizio D'AMORA



PROT 8306 DEL 31 LUG. 2012

Prot. 2513/E  
del 31/9/12  
???

Alla Dott.ssa Antonietta Siciliano  
Coord. DIREZIONE SANITARIA


Al Resp. UOS T.E

La sottosegretaria è Resp. UOE  
Ass. San. Base ASL NA 3SUD!  
Tanto per dovere conosci  
ze!

Oggetto: **Trasmissione Sentenza n. 3339/2012**

Si trasmette la sentenza n 3339/2012 pervenuta dal Settore Contenzioso con prot.1889 del 02/07/2012, riferita al Dip. GIODANO MATTEO, che richiede il diritto all'effettuazione dell'attività intramuraria, in quanto di Vostra competenza.

Distinti saluti



AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD  
SERVIZIO ASSISTENZA DI BASE ASL NA 3 SUD  
Responsabile Dott.ssa A. SICILIANO

Il Dirigente ad interim U.O. T.E.  
Dott. Giuseppe Esposito

Regione Campania  
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud  
Corso Alcide de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia  
**Funzione Centrale Affari Legali**  
**U.O. Contenzioso Amministrativo e Lavoro**

Prot. 2513/e  
del 31/12/12

Prot. 1389

Castellammare di Stabia, li 2/2/12

Al Responsabile del Servizio GRU

Al Responsabile del Servizio GEF

Sede



**OGGETTO:** trasmissione sentenza n. 3339/2012, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro sul ricorso RG. N. 1290/2012, promosso da GIORDANO MATTEO c/ ASL NA 3 sud

Per il seguito di competenza e/o conoscenza, si trasmette copia della sentenza di cui all'oggetto.



Sezioni/Fau.D'Auria

**Il Responsabile dell'U.O.**


**Contenzioso Lavoro**

**Avv. Rosa Maria Siciliano**

**Il Responsabile**

**del Servizio AA-LL.**

**avv. Chiara Di Biase**



Avv. SALVATORE MASCOLO  
Patrocinante in Cassazione  
Via S. Maria dell'Orto, 38 tel/fax 081 3941303  
CASTELLAMMARE DI STABIA

AAU  
2 copie  
AB

COPIA



LAVORO  
3339/2012 sent.  
1290/2012 r. lav.  
3335/2012 cron.

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Matilde Dell'Erario, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'udienza di discussione del 05.06.2012 nella causa iscritta al n. 1290/12 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza

TRA

GIORDANO MATTEO rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore MASCOLO con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via V. Colonna n. 9

Ricorrenti

E

ASL NA 3 SUD in persona del suo legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dagli avv.ti Chiara Di Biase e Rosa Maria Siciliano con le quali domicilia in C/Mare di Stabia al Corso Alcide De Gasperi n. 167

Resistente

ASL NAPOLI 3 SUD  
Registro di Protocollo - Arrivo  
N. 0040001 del 21/06/2012 - 16:31



## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente chiede: *“previa declaratoria del diritto del ricorrente all'effettuazione dell'attività intramoenia presso il proprio studio nella disciplina di ostetricia e ginecologia, voglia ordinare all'ASL NA 3 SUD di consentire allo stesso di proseguire nell'espletamento dell'attività intramuraria nella disciplina di ostetricia e ginecologia. Il tutto previo annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità ed inefficacia della delibera n. 376 del 02.03.2011 e, ove occorra, del D.P.C.M. del 27 marzo 2000. (Omissis). Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione all'avv. Salvatore Mascolo, antistatario”.*

Allega all'uopo:

- di essere dipendente dell'ASL NA 3 SUD con la qualifica indicata in atti;
- di svolgere attività libero professionale in regime di cd. intramoenia nella disciplina di ostetricia e ginecologia, per la quale era in possesso della relativa specializzazione;
- di aver presentato al direttore generale ed al responsabile dell'ufficio ALPI istanza per essere autorizzato ad esercitare l'attività intramoenia in un'altra disciplina rispetto a quella di appartenenza, alla luce della delibera n. 447 del 23 settembre 2009 con la quale l'ASL NA 3 SUD aveva adottato il regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria con il quale veniva stabilito che *“i professionisti appartenenti all'area della dirigenza medica e dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo hanno diritto di esercitare l'ALPI nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del D.M. 28 febbraio 1997”* e che *“in particolare, il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare la ALPI nella propria unità operativa o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole della commissione paritetica, ad esercitarla in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina, sempre che sia in possesso della specifica specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa, previa acquisizione agli atti dell'azienda della relativa documentazione”*;
- di aver proposto ricorso avverso la delibera n. 376 del 02.03.2011 con la quale il direttore generale aveva disposto di non accogliere la sua richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia nella disciplina specialistica di ostetricia e ginecologia, non rispondendo al dettato del D.P.C.M. 27 marzo 2000 – art. 5 comma 4. Lamenta, al riguardo, la violazione della legge 23 agosto 2007 n. 120 e del D.M. 31 luglio 1997, del regolamento aziendale approvato con delibera n. 447 del 23 settembre 2009, l'eccesso di potere per violazione del principio che vieta alla P.A. la disapplicazione dei propri atti; la violazione dell'art.40 D.L.vo n. 165/2001 e il del C.C.N.L. 8 giugno 2000 – dirigenza medica e veterinaria;

l'eccesso di potere per vizio del procedimento; la violazione falsa applicazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 e il vizio del procedimento; l'eccesso di potere per disparità di trattamento, la contraddittorietà, l'illogicità e il difetto di motivazione.

L'ASL convenuta si è costituita tardivamente eccependo l'infondatezza della domanda.

Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Giova, in via preliminare, rilevare come lo svolgimento da parte dei medici dell'attività intramuraria sia stato reso effettivo, da prima, per effetto della modifica dell'art. 15 quinquies del d.lg. n. 502 del 1992, operata da parte dell'art. 3 del d.lg. 28 luglio 2000 n. 254 (così modificato dall'art. 1, d.l. 23 aprile 2003 n. 89, come modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 1 quinquies, d.l. 27 maggio 2005 n. 87, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) e dall'art. 22-bis, d.l. 4 luglio 2006 n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, che espressamente consentono ai medici di esercitare l'attività *extra moenia* nel proprio studio professionale, qualora la struttura di riferimento non appresti locali idonei ed, infine, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 120, che ha introdotto nuove misure per la realizzazione di strutture preordinate allo svolgimento della suddetta attività presso le strutture sanitarie ed anche presso i policlinici universitari.

In particolare, l'art. 15 quinquies del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, rubricato "Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari" (Articolo aggiunto dall'art. 13, d.lg. 19 giugno 1999, n. 229) dispone che "1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie:

a) il diritto all'esercizio di attività libero-professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali;

c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;



d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro (Lettera così modificata dall'art. 4, d.lg. 28 luglio 2000, n. 254)".

In definitiva l'esercizio dell'attività professionale viene individuato dall'art. 15-quinquies, d.lgs. n. 229/1999 in quattro tipologie: 1) attività professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione, salvo quanto disposto dall'art. 72, c. 11, l. n. 448/1998; 2) possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; 3) possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; 4) possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati.

Le modalità di svolgimento delle attività rientranti nelle quattro tipologie e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati e agli altri collaboratori sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

È stato osservato che l'aspetto più interessante della riforma riguarda l'innovazione terminologica: soltanto nell'art. 15-quinquies, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 229/1999 si usa l'espressione attività libero professionale; per le attività di cui alle lettere b) c) d) dello stesso articolo si prevede, invece, la partecipazione ai proventi.

Tale innovazione suggerisce che una parte dell'attività che si fa rientrare nell'esercizio della libera professione è attività aziendale, resa a pagamento, ma esercitata per conto della struttura e finalizzata a concorrere alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

In tale caso l'attività libero professionale non si caratterizza per il rapporto contrattuale con il terzo, ma in senso negativo, perché non è attività istituzionale, non è attività obbligatoria, non è esercitata nell'orario di servizio e non è esercitata nell'interesse proprio, ma per conto dell'azienda.

L'esercizio professionale intramoenia, si è osservato, è attività facoltativa del tutto libera, sottratta a qualsiasi forma, sia pure attenuata, di subordinazione.

Il compenso, per quanto fissato secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata, vale come onorario per l'opera prestata e, per la parte devoluta all'azienda, ha natura di corrispettivo per l'uso dei locali, delle apparecchiature, del personale ausiliario e di tutto l'apparato organizzativo della struttura.


Infine, sono presenti i due connotati dell'attività autonoma che sono la personalità e la infungibilità della prestazione.

Dalla parte del paziente, sono presenti il diritto alla libera scelta del medico e il rapporto di fiducia.


Se l'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale, anche al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, viene definito dalla disciplina contrattuale nazionale secondo criteri fissati dall'art. 15-*quinquies*, d.lgs. n. 229/1999, lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia in concreto è organizzata dalla singola struttura in modo tale da garantire la prevalenza dei volumi orari necessari per i compiti istituzionali e la salvaguardia delle esigenze del servizio, il rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, l'assicurazione dei volumi prestazionali e dei tempi di attesa concordati con le *equipe*.

Ciò posto l'art 1 della L. 03/08/2007, n. 120, rubricato "*Attività libero-professionale intramuraria*" dispone che" 1. *Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.*

2. *L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i provvedimenti già*

adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382." 

Il termine di cui al comma 2 è stato poi prorogato fino al 31.12.2011 per effetto dei successivi d.l. n. 225/2010, conv. dalla l. n. 10/2011 e D.P.C.M. 25.03.2011.

Ebbene, nella fattispecie concreta oggetto del presente procedimento, il Commissario Straordinario dell'ASL NA 3 SUD, malgrado la delineata disciplina, nell'approvare il regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria con deliberazione n. 447 del 23.09.2009 ha stabilito che "tutti i professionisti dell'Azienda che vorranno esercitare l'attività intramuraria, ancorchè già autorizzati, dovranno attenersi alle disposizioni del predetto regolamento formulando alla Direzione Generale istanza per ottenere l'autorizzazione". 

Di conseguenza il ricorrente, benché già autorizzato, si è visto costretto ad inoltrare una nuova istanza di autorizzazione che è stata, a sua volta, respinta sul rilievo che non sarebbe conforme al D.P.C.M. 27.03.2000 in quanto lo stesso risulterebbe inquadrato nella disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base.

Tanto chiarito, il Tribunale ritiene di addivenire ad una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità della disposizione datoriale in quanto, per effetto delle norme sopra riportate per la parte di interesse, la parte ricorrente aveva diritto - al momento dell'adozione dell'atto suindicato - a continuare a svolgere l'attività intramuraria quale medico specialista di ostetricia e ginecologia in forza delle precedenti autorizzazioni, essendo stati prorogati, fino al 31.12.2011, tutti i provvedimenti già adottati.

Inoltre, ai sensi dell'art 15 quinquies citato nonché delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 214 del 23.02.2007, qualsiasi medico con rapporto di lavoro esclusivo ha diritto a svolgere l'attività libero professionale in regime intramurario: al riguardo, l'art 6 del regolamento per l'attività libero professionale intramuraria approvato dall'ASL NA 3 SUD con la citata delibera del Commissario Straordinario n. 447/2009 non richiede che detta attività sia esercitata, necessariamente, nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente a quella di inquadramento ma, nell'ipotesi in cui, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non sia possibile esercitare l'ALPI nella propria disciplina, consente, previa autorizzazione del Direttore Generale e parere favorevole della Commissione Paritetica, che la

stessa sia esercitata anche in un'altra disciplina nella quale, come per la parte ricorrente, il medico abbia la specializzazione o, in difetto, nella quale abbia un'anzianità di servizio di almeno 5 anni (anzianità che, peraltro, parte ricorrente ha).

*Ad abundantiam* va evidenziato, infine, che appare assolutamente condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui il regolamento aziendale approvato con la delibera del 2009 sopra richiamata è successivo al D.P.C.M. 27.03.2000 e, pertanto, sullo stesso prevale secondo il principio del *tempus regit actum* (trattandosi, in entrambi i casi, di atti meramente amministrativi e non avendo il D.P.C.M. natura di norma di rango primario); l'ASL, di conseguenza, ha legittimamente stabilito una disciplina differente e derogatoria (ma, comunque, conforme alle disposizioni della L. 120/2007 ed al C.C.N.L. 08.06.2000) rispetto al richiamato D.P.C.M. che individua soltanto norme di coordinamento e di indirizzo; il regolamento non risulta né revocato né annullato, con la conseguenza che l'ASL non poteva provvedere ad una sua disapplicazione.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto il Tribunale ritiene, pertanto, di concludere nel senso dell'illegittimità della determinazione del Commissario Straordinario dell'ASL NA 3 SUD impugnata in questa sede in quanto contrastante con la previsione contenuta nell'art 1, comma 2, della L. 3.8.2007 n. 120 nonché con l'art 6 del regolamento per l'attività libero professionale intramuraria approvato dall'ASL NA 3 SUD con la citata delibera del Commissario Straordinario n. 447/2009 con il conseguente diritto di parte ricorrente di continuare a svolgere l'attività intramuraria quale medico specialista nella branca di competenza in forza delle precedenti autorizzazioni nonché della citata specializzazione.


Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Giordano Matteo con ricorso del 21.03.2012 nei confronti dell'ASL NA 3 SUD, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di Giordano Matteo all'effettuazione dell'attività intramuraria presso il proprio studio nella disciplina di ostetricia e ginecologia; condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €. 1.500,00, di cui € 225,00 per spese vive ed €.750,00 per onorario, con attribuzione, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Torre Annunziata il 05.06.2012

IL CANCELLIERE  
Solange Quartuccio



Il giudice del lavoro

Dott.ssa Matilde Dell'Eraio

Matilde Dell'Eraio



*M*

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**  
**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

Si rilascia a richiesta di avv. Salvatore Mascolo


quale attributario/difensore di  
Torre Annunziata il 13 GIU 2012

*GIORDANO Matteo*

**IL CANCELLIERE**

*F.to*


**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Rosaria Brancaccio*



È copia conforme all'originale  
Torre Annunziata, il 13 GIU 2012

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Rosaria Brancaccio*  
*Rosaria Brancaccio*

**RELAZIONE DI NOTIFICA.** L'anno 2012 il giorno del  
 mese di giugno ad istanza dell'Avv. Salvatore Mascolo, quale difensore di Giordano  
 Matteo, io sottoscritto Funzionario U.N.E.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata,  
 Sez. di C/mare di Stabia, ho notificato copia conforme all'esecutiva della suestesa  
 sentenza, per sua legale scienza e ad ogni effetto di legge, alla ASL Napoli 3 Sud, in  
 persona del legale rapp.te p.t. domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via A. De  
 Gasperi n. 167

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' with a large loop on the left side.A circular stamp, partially visible on the left edge of the page. The text inside the stamp is rotated and difficult to read, but appears to contain the name 'GIORDANO' and some other illegible characters.

ELATA DI NOTIFICA

richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio N E P presso il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Distaccata di Castellammare di Stabia, ho notificato per legale scienza ed a tutti gli effetti di legge, l'antescritto atto alla ASL NA 3 SUD, EX ASL NA 5, in persona del suo legale rapp.te p.t., do.to per la carica nella sede di Castellammare di Stabia alla Via De Gasperi n.171, ivi consegnando copia conforme a mani dell'impiegato Sig. **BEATO NUNZIA** tale qualificatosi, addetto alla ricezione degli atti.

Castellammare di Stabia


Castellammare di Stabia

21 GIU. 2012

L'Ufficiale Giudiziario B3  
Marina Scognamiglio



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott. Marco Tullo)

*Marco Tullo*

**TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 58818 in data 20 SET. 2012

**TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

*[Signature]*

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 18 SET. 2012 / \_\_\_\_\_ A:**

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	
	COLLEGIO SINDACALE	COORD.TO PROGETTI FONDI	
	SERV. GABINETTO	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	
	SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 48	
	SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 49	
	SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 50	<b>EX A.S.L. NA 4</b>
	SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 51	
	SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 52	SERV. FASCE DEBOLI
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 53	SERV. PATOLOGIA CLINICA
	SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 54	
	SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 55	
	SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 56	<b>EX A.S.L. NA 5</b>
	SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 57	
	SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
	SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 59	
	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
	COORD.TO COMITATO ETICO	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	